m-dg
UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PARMA
N.
22 OTT 2026
UOR | CC | RUO
Funzione | Macroattività | Attività
Fascicolo | Sottofascicolo

# UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA

**Oggetto: Nuove modalità di attestazione della esecutività dei decreti di liquidazione degli ausiliari del magistrato in materia civile e penale**

## IL PRESIDENTE

-Vista la Circolare del Ministero della Giustizia -DAG del 25/07/2026 n. 0153182.U relativa al termine per proporre opposizione di cui all'art. 170 del DPR 115/2002 nella quale si evidenzia come l'art. 15 co.1 del D.Lgs 150/2011 così come modificato dal D.Lgs 149/2022 c.d. Riforma Cartabia prevede che, le opposizioni di cui all'art. 170 del DPR 115/2002 sono regolate dal rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 *decies* e ss. cpc, in quanto l'art. 702-quater cpc è stato abrogato e sostituito dall'art. 281 terdecies cpc secondo il quale la sentenza resa nel procedimento semplificato è impugnabile nei modi ordinari con applicazione dei termini di cui agli artt. 325 e ss. cpc. Ne discende che il termine per proporre opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato sia nei giudizi civili che in quelli penali è di :

1)- 30 giorni dalla notifica del provvedimento (c.d. termine breve) nei casi e ai sensi degli artt. 325 e 326 cpc;

2)- in caso di mancanza di notifica di mesi 6 dalla pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 327 cpc (c.d. termine lungo).

Alla luce di quanto detto **si indicano di seguito alle cancellerie civili e penali le nuove modalità di attestazione della esecutività dei decreti di liquidazione emessi dal magistrato in favore degli ausiliari del giudice sia in ambito civile che penale.**

A seguito della emissione del decreto di liquidazione da parte del magistrato la cancelleria provvederà ad effettuare le consuete comunicazioni di rito alle parti processuali , compreso il PM.

M_DG.Giudice di Pace di PARMA - Prot. 22/10/2026.0000114.I

Ai fini dell'apposizione della esecutività del decreto si verificheranno due diverse ipotesi con diversa modalità di attestazione diversa :

**1) DECRETO DI LIQUIDAZIONE NOTIFICATO ALLE PARTI DAL BENEFICIARIO**

L'attestazione di esecutività del decreto di liquidazione verrà apposta previa richiesta del beneficiario il quale dovrà produrre la documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta notifica del provvedimento alle parti . In tal caso sul decreto di liquidazione dovranno essere annotati:

- data dell'ultima notifica
- data di esecutività del decreto calcolata decorso il termine di 30 gg dall'ultima notifica ai sensi degli artt. 325 e 326 cpc.

**2) DECRETO DI LIQUIDAZIONE NON NOTIFICATO**

-In caso di mancanza di notifica alle parti il decreto di liquidazione diventa esecutivo decorso il termine **di 6 mesi dalla pubblicazione del provvedimento** ai sensi dell'art. 327 cpc, da intendersi per pubblicazione la comunicazione fatta dalla cancelleria alle parti.

La presente ha efficacia immediata

Si comunichi alle cancellerie civili e penali

Parma, 22/10/2016

Il Presidente del Tribunale

Dott. Paolo Corder